

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Servizio Affari istituzionali e Avvocatura • Arpae Emilia-Romagna

VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI SCADUTE DURANTE LO STATO DI EMERGENZA COVID

La legge n. 159 del 27/11/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 125 del 7/10/2020, innova la disciplina prevista dal D.L. Cura Italia. G.U., parte I, Sez. Gen., n. 161 del 3/12/2020

Il legislatore, con la norma in questione, ha recentemente apportato delle significative modifiche all'art. 103 del D.L. Cura Italia che, si ricorda, disponeva che gli atti e provvedimenti scaduti tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (fra i quali anche le autorizzazioni ambientali e le concessioni demaniali) conservassero la loro validità "per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".

In sintesi, il nuovo comma 2 del citato art. 103 prevede oggi che la suddetta validità di 90 gg trovi applicazione non più solo per gli atti scaduti sino al 31 luglio 2020, ma per tutti quelli scaduti (o che verranno a scadere) sino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (attualmente prevista per il 31/01/2021). Con l'ulteriore precisazione, di cui all'introdotta comma 2 sexies, che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (e cioè il 4/12/2020), e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".

DOCUMENTAZIONE RIFIUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE. IL NUOVO REGIME DOPO IL DLGS 116/2020

Il recente intervento legislativo introduce il principio del cumulo giuridico nelle sanzioni previste dall'art. 258 TUA. G.U. Serie generale n. 226 del 11 settembre 2020

Il D.Lgs n. 116 del 3 settembre 2020 entrato in vigore lo scorso 26 settembre 2020 ha profondamente modificato l'art. 258 del D.Lgs n. 152/2006 in tema di violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Il legislatore ha deciso infatti di allargare alla materia della documentazione obbligatoria sui rifiuti la previsione di cui all'art. 8 della L. 689/81, che prevedeva la disciplina del cumulo giuridico solo allorché le violazioni fossero relative a disposizioni commesse in materia previdenziale e assistenziale.

Dunque prima della modifica introdotta dal D.Lgs n. 116/2020 quando il trasgressore realizzava con più azioni od omissioni una violazione della stessa o di diverse disposizioni contenute nell'art. 258 TUA si applicava il c.d. cumulo materiale, ossia si cumulavano aritmeticamente le sanzioni amministrative stabilite per ciascuna violazione commessa.

In conseguenza invece della modifica normativa sopra richiamata, limitatamente alle sanzioni previste dell'art. 258, si applica ora il più favorevole regime del cumulo giuridico con l'indicazione di un importo calcolato sulla sanzione più grave aumentata fino al doppio.

Altra importante novità introdotta dal D.Lgs n. 116/2020 nell'art. 258 è quella riportata nel nuovo comma 13 che recita: "Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate... con esclusione degli errori materiali e violazioni formali".

Il nuovo comma quindi introduce indubbiamente una disciplina di favore per l'azienda controllata, imponendo all'organo accertatore un approfondimento preliminare tendente a escludere, nel momento della redazione del verbale, la presenza di errori bagatellari.

PRECISATI I PRESUPPOSTI PER L'ORDINE COMUNALE DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI

Il Consiglio di Stato specifica i requisiti per l'adozione di tale provvedimento con particolare riferimento alla condotta del proprietario del sito. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 3 dicembre 2020, n. 7657 www.giustizia-amministrativa.it

Con questa sentenza viene confermato che, ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 14, comma 3, D.Lgs n. 22/1997 (oggi art. 192, comma 3 D.Lgs n. 152/2006) nei confronti del proprietario del suolo, il Comune deve previamente accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo a tale soggetto nell'attività di sversamento dei rifiuti: il difetto di una di queste condizioni di colpevolezza determina infatti l'illegittimità dell'ordinanza comunale. Qualora poi dello sversamento siano responsabili soggetti diversi dal proprietario, il giudice amministrativo mostra in questa sede di condividere l'orientamento secondo cui l'omessa recinzione del suolo non costituisce di per sé un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo: poiché nel nostro ordinamento la recinzione si configura come una mera facoltà del proprietario, la scelta di quest'ultimo di non predisporla non può dunque tradursi in un fatto colposo ovvero in un onere di ordinaria diligenza. E ciò vale ancora di più per quanto concerne la mancata implementazione di un sistema di video-sorveglianza che, in quanto connotato da alti costi di acquisto e manutenzione, non rientra nell'onere di tutela del bene esigibile dal titolare del sito.

VIA: EMANATA DIRETTIVA REGIONALE

La direttiva regola lo svolgimento delle funzioni di Via e di verifica di assoggettabilità a Via. Deliberazione di giunta regionale Emilia-Romagna 19 ottobre 2020, n. 1402. BUR 395 del 11 novembre 2020

La Dgr 1402/2020 "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni di Via e di verifica di assoggettabilità a Via (*screening*) a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 della L. 120/2020"

individua, nell'allegato 1, le indicazioni operative per le istruttorie di Arpae nei procedimenti di assoggettabilità (*screening*).

La Regione Emilia-Romagna, tenuto conto delle criticità relative alle tempistiche previste per le varie fasi dalla nuova normativa statale, che riguardano i tempi a disposizione per la verifica di completezza e adeguatezza della documentazione e la richiesta di integrazioni, ha altresì stabilito che i 5 giorni a disposizione dell'autorità competente e i 15 giorni a disposizione del proponente sono computati con riferimento alle sole "giornate lavorative".

I modelli per la presentazione delle istanze di verifica di assoggettabilità a Via e Paur sono costantemente aggiornati e pubblicati sul sito web tematico "Valutazioni ambientali e promozione sviluppo sostenibile" della Regione Emilia-Romagna.

PRESCRIZIONE AMBIENTALE ASSEVERATA EX L.68/2015, DISCIPLINA TRANSITORIA EX ART. 318-OCTIES DEL DLGS N. 152/2006 NON È INCOSTITUZIONALE

Corte Costituzionale, sentenza n. 238 del 13 novembre 2020

La Corte Costituzionale è intervenuta in merito all'applicazione della disciplina transitoria stabilita dall'art. 318-octies, introdotto con la L. 68/2015 che, secondo il rimettente, andava a ledere il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole al reo, in questo caso quella estintiva costituita dalla cd oblazione amministrativa ambientale.

La Corte ha chiarito che, con riferimento alla norma censurata, ovvero l'art. 318-octies che recita "Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte (29 maggio 2015)", il termine "procedimento" non si riferisce alla data in cui la contravvenzione viene iscritta nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cpp, ma, secondo un'interpretazione allargata e costituzionalmente orientata, esso comprende altresì quei procedimenti in corso, pendenti nella fase delle indagini preliminari alla data di entrata in vigore della L. 68/2015, ma nei quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

Nel dispositivo della sentenza viene specificato che, mentre l'irretroattività *in peius* della legge penale costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della retroattività *in mitius* della stessa legge appare suscettibile di limitazioni e deroghe, legittime sul piano costituzionale ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli.

In conclusione la Corte ha quindi stabilito che l'art. 318-octies, nella parte in cui limita la causa estintiva prevista dall'art. 318-septies ai soli procedimenti penali per i quali sia non sia già stata esercitata l'azione penale alla data di entrata in vigore della L. 68, non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.